



## REGIONE LIGURIA

### DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

#### DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

##### Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: **[ID: 11196]** Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA-PNRR Nazionale

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

**Parere a seguito delle integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica VIA/VAS di cui alla nota n. 12237/CTVA del 3/09/2024** e. pc

A: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure Di Valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mase.gov.it](mailto:VA@pec.mase.gov.it)

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS  
[ctva@pec.mase.gov.it](mailto:ctva@pec.mase.gov.it)

ARPAL  
[arpal@pec.arpal.liguria.it](mailto:arpal@pec.arpal.liguria.it)

Con nota n. 12237/CTVA del 3/09/2024) la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS ha richiesto al proponente di integrare la documentazione progettuale predisponendo:

*“un documento in forma tabellare che rappresenti il **bilancio** e la **gestione** delle materie necessarie alla realizzazione della nuova diga (**materiale, provenienza, caratteristiche, eventuali valutazioni o autorizzazioni rilasciate, distinti per utilizzi previsti e relativi quantitativi massimi**). In questo documento dovranno essere evidenziate le parti (**materie/provenienze/caratteristiche/utilizzi** etc) che comportano **variazione di precedenti espressioni di valutazione o autorizzazione ambientale** già rilasciate. Inoltre dato anche l'ancora alto livello residuo di incertezza sui cronoprogrammi delle varie opere, l'aggiornamento di tale strumento dovrebbe avere cadenze piuttosto ristrette, e almeno trimestralmente dovrebbe essere trasmesso agli enti a vario titolo competenti (MASE, Regione, ARPAL etc...)”.*

Inoltre nella richiesta veniva specificato che “ **il Proponente dovrà curare, in detto documento, la distinzione tra cessato rifiuto e sottoprodotto**, nozione che, secondo gli ultimi orientamenti del giudice di legittimità, non può applicarsi ai materiali prodotti da demolizioni e non potrà designare quali depositi o luoghi di stoccaggio dei materiali di cui non è stata ancora accertata la composizione chimico-fisica o che devono essere ancora caratterizzati secondo le procedure di volta in volta applicabili, siti suscettibili di non confinare eventuali inquinanti; ancora non potrà prevedere immersioni di materiali di cui non siano state operate le analisi dirette ad accertare che non sia arrecato alcun deterioramento ambientale o

*rilascio di sostanze con effetti negativi per l'ambiente marino, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione di Londra del 1972 e del Protocollo di Londra del 1996 e della normativa di attuazione nazionale."*

Successivamente in data 17/09/2024 il MASE ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa predisposta da AdSP Mar Ligure Occidentale che si compone dei seguenti elaborati:

- P3062\_E-AM-G-0043\_00 - NOTA DI RISPOSTA A RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE: BILANCIO MATERIE
- Allegato 1 - Caratterizzazione Sedimenti Area Avamporto Est
- Allegato 2 - Caratterizzazione Sedimenti Bacino di Sampierdarena e Area Avamporto
- Allegato 3 - Documentazione Tunnel - CSM
- Allegato 4a - Documentazione P.2879 - Opera C 141 + 80
- Allegato 4b - Documentazione P.2879 - Opera C 141 + 80
- Allegato 5 - Caratterizzazione P.2879 - Opera A
- Allegato 6 - Documentazione Nervi Allegato 7 - Documentazione P.3121 - Opera H
- Allegato 8 - Documentazione Tunnel - 600
- Allegato 9 - Caratterizzazione Sovrastrutture Diga e Strutture Sommerse Diga
- P3062\_E-AM-G-0037\_00\_Risposta richiesta integrazioni SPA
- Relazione aggiornamento studi modellistici" aggiornata
- Nota Gestione Materiali\_signed
- Lettere impegno

Tanto premesso con la presente si trasmettono le osservazioni formulate dagli uffici regionali integrate con contributo di Arpal ai fine di predisporre un contributo coordinato tra tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

## **1. GESTIONE DELLE MATERIE**

**Si evidenzia in premessa, in linea con quanto osservato nei precedenti contributi di Regione Liguria, come la ricerca della massima circolarità nella gestione dei materiali derivanti dal progetto in questione, oltre che, attraverso l'ottimizzazione delle sinergie possibili, di altri progetti strategici insistenti sullo stesso territorio, rappresenti una importante misura di prevenzione nella produzione dei rifiuti, da perseguire e promuovere ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti".**

La necessità economica, ma principalmente ambientale, di arrivare al massimo utilizzo per la costruzione della nuova diga foranea di Genova dei materiali provenienti da altri progetti contemporanei alla stessa, era stato più volte sottolineato al proponente dalla Regione e dalle altre Amministrazioni ed Enti pubblici durante gli incontri relativi al "Tavolo Grandi opere", istituito a far data dal 9 marzo 2023 dal Presidente della Regione, al fine di indirizzare le attività di realizzazione dei numerosi progetti che oggi e nel prossimo futuro interesseranno la città di Genova, verso la minimizzazione degli impatti cumulativi; esigenza peraltro evidente nei pareri CTVIA-VAS predisposti per le procedure di VIA nazionale nell'ambito dell'area portuale di Genova.

Come richiesto dal CTVIA, anche in base al parere regionale datato 12 luglio 2024, il proponente ha compiuto un ulteriore sforzo nel dettagliare in forma tabellare il bilancio e la gestione delle materie necessarie alla realizzazione della nuova diga (materiale, provenienza, caratteristiche, eventuali valutazioni o autorizzazioni rilasciate, distinti per utilizzi previsti e relativi quantitativi massimi), nell'evidenziare in quali casi sia necessaria la variazione di precedenti espressioni di valutazione o autorizzazione ambientale già rilasciate e nel comunicare i casi in cui devono essere ancora avviate o concluse le opportune caratterizzazioni.

In particolare in tabella 124 il proponente riporta per i seguenti materiali:

- materiali necessari per il riempimento dei cassoni cellulari in calcestruzzo;
- materiali necessari alla formazione dello scanno di imbasamento;
- materiali necessari al consolidamento dei fondali;
- materiali necessari alla realizzazione dei nuclei di scogliere, argini a mare, rilevati, rinfianchi dei muri di banchina e simili;
- materiali necessari alla realizzazione di opere ingegneristiche quali massicciate di protezione, massi guardiani, berme e simili.

le seguenti informazioni:

- Volume previsto in PFTE (m3)
- Volume massimo previsto in PE variante layout ID-VIP11196 (m3)
- Volumi al netto delle zavorre
- Caratteristiche fisiche
- Caratterizzazione preliminare e finale
- Eventuale stoccaggio
- Periodo di prelievo/stoccaggio e Periodo di prevista fornitura/utilizzo

ed, in particolare:

- Descrizione dell'utilizzo (ad esempio: riempimento cassoni per la costruzione Diga, berme, utilizzo esterno...)
- Inquadramento amministrativo (EoW, sottoprodotto, nuovo materiale)
- Iter Amministrativo già avviato o completato
- Nuova autorizzazione da ottenere o variazione di precedente valutazione/autorizzazione (ad es. Art. 208 per impianto di trattamento macerie di demolizione); con indicazione dell'ente ritenuto competente.

Premesso quanto sopra, è possibile avanzare le seguenti considerazioni, articolate in base all'inquadramento amministrativo dei materiali.

#### a) MATERIALI DI DRAGAGGIO - FASE A E FASE B

Preliminarmente giova riportare la situazione dei materiali di dragaggio di cui all'elaborato "Gestione delle materie" preso in considerazione nel parere di Regione Liguria prot. 2024-1075580 del 12/07/2024, che prevedeva i seguenti apporti senza indicazione se comprensivi o meno dell'overdredging:

Diga- canale Sampierdarena- avamporto	
Bacino Sampierdarena – testata Ronco Canepa- testata Ponte Eritrea)	1.180.462 mc
P2879 Ribaltamento a mare Fase 2 – Opera A	180.000 mc
TOTALE	1.360.462 mc

Nell'aggiornamento fornito nell'elaborato P3062-E-AM-G-0043-00 (tabelle 124 e 146), si prevedono i seguenti i volumi di escavo di fondali marini, da conferire nei cassoni cellulari, distinti per Fase A (cassoni delle sezioni T1, T2, T3, T5, T6, T7) e Fase B (cassoni della sezione T9):

FASE	Origine	Volume escavo (mc)	Overdredging (mc)	Totale (mc)
A	Bacino Sampierdarena	576.174,76	74.822,21	650.996,97
A	Area avamporto e imboccatura di levante lato ovest	69.978,51	25.972,06	95.950,57
A	Area avamporto e imboccatura di levante lato est	61.400	17.450	78.850,00
B	Bacino Sampierdarena (Testata Ronco Canepa – Testata Ponte Eritrea)	26.649,64	32.378,262	59.027,90
	SUBTOTALI Nuovo layout diga	734.202,91	150.622,53	884.825,44
<b>A</b>	P2879 Ribaltamento a mare Fase 2 – Opera A	180.000 (non indicato se comprensivi o meno di overdredging)		
<b>A</b>	Adeguamento funzionale molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi	4.000 (non indicato se comprensivi o meno di overdredging)		
<b>A</b>	P3121- Opera H – Dragaggio per il Ponte Papa – Fase 1	99.420 (non indicato se comprensivi o meno di overdredging)		
	SUBTOTALI altre opere	283.420		

dove, per il dragaggio “Bacino Sampierdarena (Testata Ronco Canepa- Testata Ponte Eritrea) il volume dell’overdredging che ha un volume superiore al volume di escavo.

Si segnala che, in detto elaborato, emergono nelle tabelle 8 e 102 esuberanti o volumi non recuperabili di sedimenti di dragaggio, così distinti:

FASE	Tipologia	Esubero (mc)	Destinazione
A	Escavo a – 18,5 m slmm	206.327	A disposizione di ADSP
B	Escavo a – 15 m slmm	238.411	A disposizione di ADSP
	Totale	444.738	

volumi che ADSP qualifica come non riutilizzabili perché ubicati sotto il corpo diga che sarà demolito dopo la costruzione dell'intera nuova diga. Al riguardo si ritiene che debba essere valutato sin d'ora il destino di tali volumi, posto che le batimetrie di progetto per tale areale debbano comunque essere raggiunte.

#### **b) CARATTERIZZAZIONE MATERIALI DI DRAGAGGIO**

Quanto alla caratterizzazione e gestione dei medesimi, ADSP si riferisce alla procedura di cui al DM 173/2016, trasmettendo gli esiti solo per i seguenti interventi:

- sedimenti area avamporto e imboccatura di levante lato est - Codice Elaborato Allegato 1- Titolo Integrazioni del 16/09/2024 - Caratterizzazione Sedimenti Area Avamporto Est. La caratterizzazione e la successiva classificazione dei materiali sono state effettuate secondo quanto previsto dall'Allegato tecnico al D.M.173/2016, pertanto la documentazione risulta conforme per essere istruita in procedimento autorizzativo;
- sedimenti Bacino Sampierdarena – Codice Elaborato Allegato 2 – Titolo Integrazioni del 16/09/2024 - Allegato 2 - Caratterizzazione Sedimenti Bacino di Sampierdarena e Area Avamporto ovest. La caratterizzazione e la successiva classificazione dei materiali sono state effettuate secondo quanto previsto dall'Allegato tecnico al D.M.173/2016; pertanto la documentazione risulta conforme per essere istruita in procedimento autorizzativo; si segnala che nell'Allegato 4 dell'Allegato 2 (File di elaborazione - classificazione dei materiali) è presente una tabella ove si ha una ridondanza, con la ripetizione dei campioni del sito B41 e B42.

Quanto al materiale di dragaggio presso Bacino Sampierdarena (Testata Ronco Canepa- Testata Ponte Eritrea), la caratterizzazione non è stata ancora eseguita.

Relativamente ai materiali di dragaggio di cui all'intervento P.2879 FASE2 Opera A, già oggetto del parere della Commissione VIA n. 202 del 21/12/2021, ADSP ha fornito l'elaborato Allegato 5 che contiene unicamente i rapporti di prova non accompagnati dalla relazione tecnica necessaria per la presentazione integrata dei dati e per il loro utilizzo ai fini della classificazione dei materiali ai sensi del DM 173/2016. E' assente, altresì il relativo piano di campionamento.

Per quanto riguarda il dragaggio del porticciolo di Nervi, l'allegato 6 comprende la relazione descrittiva dell'attività di campionamento svolta a luglio del 2024 e gli esiti dell'elaborazione dei dati secondo il DM 173/2016, individuando le opzioni di gestione. La caratterizzazione e la successiva classificazione dei materiali sono state effettuate secondo quanto previsto dall'Allegato tecnico al D.M.173/2016. Mancano tuttavia i rapporti di prova e i verbali di campionamento, pur citati nel capitolo 5.

Circa il materiale derivante dal dragaggio di cui all'opera P3121- Opera H- Dragaggio per il Ponte del Papa – fase 1, di cui all'Allegato 7, la caratterizzazione e la successiva classificazione dei materiali sono state effettuate secondo quanto previsto dall'Allegato tecnico al D.M.173/2016; le analisi, effettuate nel 2019 sono tuttavia da considerare, secondo quanto indicato dall'allegato tecnico al D.M.173/2016, obsolete.

**c) ALTRE TIPOLOGIE DI MATERIALI** (scavi opera C del progetto Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2)

Nella tabella 124, che si riferisce ai materiali da impiegare per il riempimento dei cassoni, il cui refluitamento è stato analizzato ampiamente nei pareri precedenti essendo un'attività che avverrà in mare, sono presenti due voci, la cui origine è rappresentata da Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2 – Opera C, oggetto di VIA nazionale (ID-6261) conclusasi con DM 44 del 20/01/2022.

Volume max previsto in PE variante layout	Caratteristiche fisiche	Caratterizzazione finale	Eventuale stoccaggio	Inquadramento amministrativo	Iter amministrativo già avviato o completato
141.000 m3	sedimenti marini prevalentemente sabbioso – limosi	08/2023, Socotec, Caratterizzazione completata in accordo a D.M.173/2016 allegato 5	punto di accumulo in area interna al cantiere P.2879 FASE 2 per carico del materiale, per immersione temporanea in cofferdam (si veda Allegato 4a)	D.M. 173/2016 - materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi	Valutazione di Impatto Ambientale ID 6261 PreValutazione Ambientale ID 10056
80.000	sedimenti marini prevalentemente sabbioso – limosi	08/2023, Socotec, Caratterizzazione completata in accordo a D.M. 173/2016 allegato 5	punto di accumulo in area interna al cantiere P.2879 FASE 2 per carico del materiale, per immersione temporanea in cofferdam (si veda Allegato 4a)	D.M. 173/2016 - materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi	Valutazione di Impatto Ambientale ID 6261 PreValutazione Ambientale ID 10056 PreValutazione Ambientale ID 11178

Le attività di scavo non riguardano l'orizzonte superficiale, costituito da materiale di riporto, ma gli orizzonti sottostanti, a partire dalla quota di -8 m s.l.m..

Gli scavi per l'esecuzione della platea di fondazione del nuovo bacino e per l'esecuzione di pali e diaframmi interessano un primo orizzonte compreso tra -8 m e -13.5 m s.l.m., costituito dal vecchio fondale marino, ed il sottostante substrato roccioso costituito dalla Formazione geologica delle Argille di Ortovero, che si estende fino almeno fino alla quota di -50 m s.l.m., profondità massima prevista per i pali di fondazione (riferimento paragrafo 3.2 Allegato A4a).

Per detti materiali (riferimento Allegato 4a sottosezione denominata Allegato 8) viene allegata la caratterizzazione e la successiva classificazione secondo quanto previsto dall'Allegato tecnico al D.M.173/2016, sulle quali si osserva che:

- nella tabella 3.2 a pag. 68 del documento sono riportati 104 campioni, mentre successivamente i campioni analizzati sono 109.
- non è chiaro se il laboratorio che ha effettuato la caratterizzazione chimica ed ecotossicologica sia certificato come previsto all'art. 2.2 dell'Allegato tecnico al D.M.173/2015.
- non è chiaro se l'integrazione dei dati tramite SediquaSoft sia stata effettuata utilizzando la versione 2.0 del software SediquaSoft.

A tal proposito si sottolinea sin d'ora che detti materiali non sono inquadrabili come materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 109 del dlgs 152/2006, come indicato dal proponente, ai fini del loro refluito nei cassoni cellulari, come ivi prospettato: ancorché le zone di scavo ricadano in orizzonti stratigrafici costituiti da originari sedimenti marini, gli stessi sedimenti sin dagli anni 60 sono stati ricoperti da materiale di riporto e dai manufatti che costituiscono gli attuali bacini. Tali materiali, pertanto, non sono più ascrivibili ad un fondale marino che possa essere oggetto di dragaggio, in quanto le sue caratteristiche tessiturali (porosità e compattezza) sono state alterate dalla copertura sovrastante. L'inquadramento amministrativo proposto di cui al D.M. 173/2016, come ben noto, si applica solo ai materiali di escavo di fondali marini tramite dragaggio.

Ciò è anche confermato non solo nel sopra citato paragrafo 3.2 ma anche nel paragrafo 4 (Descrizione dell'escavo e modalità di trasporto) dell'elaborato 4a, che inquadrano l'attività come scavo da terra.

L'inquadramento giuridico di tali materiali è successivamente modificato nell'anzidetto elaborato al paragrafo 1.4 "Qualificazione giuridica del materiale di escavo" laddove si qualifica il materiale di scavo, definito come materiale geologico inorganico, quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006, demandando la verifica della sussistenza delle condizioni fissate da detto articolo alla procedura di cui all'art. 109 del d.lgs. 152/2006 "Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte".

Ed è l'articolo 109, non applicabile come scritto sopra, che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare demandando, al comma 2, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ad uno specifico provvedimento, in seguito emanato con il D.M. 15 luglio 2016, n. 173 " *Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini*", per i materiali di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

Per quanto riguarda invece la disciplina dei sottoprodotti, si ricorda come ai sensi della norma citata, i sottoprodotti sono definiti residui di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, con potenziali vantaggi ambientali ed economici, a condizione di soddisfare tutte le condizioni previste dall'art 184 bis del D.lgs 152/2006:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Le condizioni di cui al c.1 dell'art. 184-bis, in assenza anche di una sola delle quali lo scarto di produzione deve essere assoggettato alla disciplina dei rifiuti, devono pertanto essere dimostrati unicamente dal produttore/detentore dei materiali-

Il c. 2 dell'articolo prevede che possano essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti ministeriali.

Il DPR n.120/2017, che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, non si applica, per esplicita disposizione contenuta nell'art. 3, alle ipotesi disciplinate all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dal complesso delle disposizioni citate emerge con chiarezza come, salvo la **disciplina di cui al DPR n.120/2017 non applicabile al caso di immersione in mare dei materiali**, la qualificazione di un materiale quale sottoprodotto e non rifiuto non risulti assistita da uno specifico provvedimento amministrativo volto al rilascio di una attestazione/autorizzazione in tal senso, ma si tratti di un processo la cui responsabilità ricade unicamente sul produttore/detentore di tali materiali.

Ne è riprova la disciplina in materia di controlli e ispezioni di cui all'articolo 9 del citato Decreto n. 264/2016, il quale, fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, demanda alle autorità competenti, mediante ispezioni, controlli e prelievi, il compito di effettuare le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto.

Di conseguenza, considerata, con riferimento alla materia in oggetto, la coesistenza di due ambiti normativi diversi ed autonomi, quello relativo all'ecosistema marino e quello relativo alla gestione rifiuti, fra i quali non sono esplicitamente chiarite le interconnessioni non si condivide l'ipotesi prospettata, di un procedimento ai sensi dell'articolo 109 rivolto a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 184-bis.

Quanto sopra evidenziato riguardo all'inquadramento giuridico dei materiali deve tenere conto che dal punto di vista ambientale, rispetto ai complessivi 18 sondaggi eseguiti nell'area di intervento, sono stati ricercati l'amianto ed il nichel solamente per 4 sondaggi, di cui 1 in mare (C18) e tre (Cc6-Cc11- Cc13) in corrispondenza degli attuali bacini di carenaggio, a profondità da - 10 a - 20 metri di profondità, riscontrando i seguenti valori:

<b>Codice p.to campionamento</b>	<b>Amianto (mg/kg)</b>	<b>Nichel (mg/kg)</b>
<i>Cc6R</i>	578	104
<i>Cc11R</i>	466	183
<i>Cc13R</i>	364	279
<i>Cc18R</i>	563	204

Ciò evidenzia la presenza di amianto nell'area oggetto di scavo scarsamente indagata, o comunque della quale non sono state fornite evidenze, parametro peraltro non preso in considerazione dal D.M. 1737206.

Per quanto sopra, inoltre, considerati anche gli esiti analitici a disposizione, per quello che riguarda i materiali originanti dall'intervento di "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2 – Opera C", si ritiene che la valutazione circa la praticabilità ed opportunità di modificare

il sito di deposito temporaneo tramite utilizzo di punto di accumulo in area interna al cantiere (cofferdam) possa essere svolta sulla base di un corretto inquadramento amministrativo dei materiali.

#### **d) FASE B- BILANCIO MATERIE UTILIZZATE PER SCANNI, BERME, FILTRI E COLONNE DI GHIAIA**

Si segnala un refuso nella tabella 157 dell'elaborato P3062-E-AM-G-0043-00 (pagina 7/24) laddove, contrariamente ad altri casi analoghi ivi riportati e relativi all'utilizzo di materiali tal quali derivanti dalle scogliere di protezione della diga attuale, per la voce "*materiali riutilizzati tal quali provenienti dagli attuali scanni di imbasamento delle porzioni di diga destinate alla demolizione*", pari nel PE a 60.363 mc, è stato erroneamente riportato che per tale fattispecie sia necessaria una nuova autorizzazione ex art. 109 comma 5 bis del d.lgs.152/2006 (relativa al refluimento in ambiente conterminato di materiali derivanti dall'escavo di fondali marini), quando in realtà la casistica in questione ricade nei disposti di cui al comma 3 dell'art. 109 del dlgs152/2006, che, come noto, non prevede l'autorizzazione regionale nel caso di nuovi manufatti sottoposto a VIA.

#### **e) END OF WASTE**

Per quanto riguarda i materiali gestiti in regime End of Waste destinati al riempimento cassoni si tratta essenzialmente di calcestruzzi provenienti dalla demolizione delle sovrastrutture della diga esistente con stoccaggio intermedio presso Ronco Canepa cui si sommano quantità limitate di materiali da demolizione di edifici connesse alla realizzazione del tunnel subportuale, oggetto del PAUR U434 emesso con decreto dirigenziale n332 del 19/01/2024, di Genova recuperati con autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06.

Con riferimento all'EoW derivante dai detriti da demolizione dell'edificio del CSM nell'ambito dei lavori del Tunnel Subportuale, si rappresenta che l'attuale autorizzazione in capo all'impianto mobile che opera nell'ambito del progetto del tunnel della General Smontaggi prevede la conformità dell'EoW (aggregato riciclato) sulla base del test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 5 aprile 2006 n. 186 e s.m.i e la verifica di conformità rispetto all'allegato C4 della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (con utilizzo per Recuperi ambientali, Riempimenti, Colmate e per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e dei piazzali civili ed industriali), avvalendosi del regime transitorio previsto dal DM 152/22 ed attualmente anche dal nuovo DM 127/24. Tale autorizzazione non prevede l'utilizzo dell'EoW per il riempimento dei cassoni della diga foranea.

#### **f) ULTERIORI SEGNALAZIONI DI ARPAL**

Nella Tabella 124 del documento P3062 E-AM-G-0043 00 bilancio materie si ritiene inoltre necessario integrare i contenuti della colonna "Caratterizzazione finale" con le caratteristiche del materiale sciolto per il riempimento dei cassoni, desumibili dalla documentazione precedentemente presentata ovvero "il peso specifico medio del materiale di riempimento, in condizioni sature, non deve essere inferiore a 19 kN/m<sup>3</sup>".

Con riferimento alla produzione di EoW da detriti da demolizione di cui al punto 7, derivanti dai materiali di smantellamento dell'attuale diga foranea e destinati all'immersione diretta in mare, saranno inoltre da individuare da parte dell'A.C. i criteri più idonei per la valutazione di conformità.

Dal punto di vista generale si sottopone l'opportunità di inserire una prescrizione relativa al fatto che gli esecutori del progetto della diga predispongano un sistema di tracciabilità di tutte le diverse tipologie di materiali destinate al riempimento dei cassoni (ed a eventuali altri usi che vengano autorizzati) con associata reportistica periodica, che permetta di individuare il sito/opera di produzione, il quantitativo, le verifiche sulla congruità del materiale effettuate e l'ubicazione del cassone in cui i materiali di diversa provenienza sono stati utilizzati.

## **2. ARIA**

Posto che dalla documentazione fornita con le integrazioni in esame non emergono elementi innovativi, si confermano integralmente le osservazioni e le prescrizioni indicate nel parere di cui alla nota Prot Prot-2024-1075880 del 12/07/2024 che si integrano come segue.

Per quanto riguarda i punti di misura, si condivide la necessità di procedere ad un monitoraggio in continuo per il punto già individuato ATM01 EST. Mentre non si concorda con l'eliminazione del punto di monitoraggio ATM02 OVEST. Si ritiene invece opportuno che in questo punto siano eseguite campagne di durata e frequenza stabilite in relazione alla tempistiche delle lavorazioni nell'area B.

Analogamente si ritiene opportuno che vengano eseguite campagne periodiche, sempre in relazione alle lavorazioni eseguite, nei punti (ancora da individuare) che risultano maggiormente impattati ovvero vicino all'area C e nella zona di Carignano/Sarzano.

Si richiede pertanto di aggiornare il PMA con quanto sopra indicato.

## **3. RUMORE**

Esaminata la documentazione e in particolare la Relazione aggiornamento studi modellistici" aggiornata si prende atto che dai risultati delle elaborazioni svolte l'impatto acustico del cantiere sulle zone abitate dovrebbe essere molto contenuto, anche in virtù del rumore già presente dovuto al traffico veicolare e, più in generale, alle diverse attività proprie di una città. Ciò premesso, si sottolinea che la scelta del Proponente di non chiedere una autorizzazione comunale in deroga lo vincola al rispetto di tutti i valori limite in materia di acustica ambientale, cioè al rispetto dei valori limite assoluti di immissione ed emissioni stabiliti dalla classificazione acustica comunale (nell'ambiente esterno) e del valore limite differenziale (nell'ambiente abitativo).

Per quanto riguarda la definizione delle soglie di allarme e di attenzione, si conferma che quanto presentato è stato preventivamente discusso dal tecnico di parte con ARPAL e successivamente, dovrebbe essere stato approfondito anche con il Comune di Genova. Resta inteso, come riportato anche nel documento tecnico acustico esaminato, che qualora venisse rilasciata una autorizzazione in deroga i valori delle soglie di attenzione e allarme sarebbero da ridefinire in funzione dei valori limite in deroga.

Resta ancora da definire l'ubicazione di uno o due punti di misura aggiuntivi a quanto già previsto dal PMA, in relazione alla ridefinizione delle aree di cantiere di Prà (con attività ridimensionate) e Ronco Canepa (nuova area).

Si conferma quindi la prescrizione di cui alla nota Prot-2024-1075880 del 12/07/2024.

## **4. MODIFICHE A PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI VIA**

Segue l'elenco delle previsioni che potrebbero comportare modifiche a precedenti provvedimenti di VIA nazionale/regionale:

1. in riferimento al progetto di Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2 che ha acquisito parere positivi di via con decreto del MASE n. 44 del 20/01/2022 si rileva:
  - Opera C – le modifiche introdotte nell'opera C sono state sottoposte a due distinte procedure di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, la prima conclusa con provvedimento n. 130611/MASE del 8/08/2023 dall'esito positivo di esclusione da ulteriori procedure di valutazione ambientale, la seconda conclusa con provvedimento n. 80714/MASE del 2/05/2024 che richiede di sottoporre il progetto a Verifica di assoggettabilità a VIA; l'assoggettamento a VA è stato ulteriormente confermato con nota del MASE n. 0114982 del 21/06/2024;

- Opera A – il dragaggio dei fondali marini fino a quota -11,00 m s.l.m. per circa 187.856 metri cubi di sedimenti marini all'interno del bacino portuale di Miltedo costituisce intervento già valutato nell'ambito del procedimento di VIA; si segnala che con valutazione preliminare conclusa con provvedimento n. 130611/MASE del 8/08/2023, dall'esito positivo di esclusione, il proponente ha introdotto tra le modifiche sottoposte a valutazione lo stralcio dell'intervento di dragaggio A;
2. In riferimento a *“Opere di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi, in Comune di Genova, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso”* sottoposto a verifica di Assoggettabilità alla VIA regionale conclusasi con decreto del dirigente 1455 del 28/02/2020 (esito No Via con condizione ambientali), riguardante il porticciolo di Nervi, si rileva che:
- il dragaggio del porticciolo di Nervi viene incluso tra gli escavi di fondali marini da conferire nei cassoni cellulari
  - il dragaggio non ha costituito oggetto di valutazione della suddetta verifica di assoggettabilità, ciò non comporta della stessa.

## CONCLUSIONI

Quanto alle condizioni ambientali formulate dalla scrivente Regione nell'ambito del contributo istruttorio di cui alla nota Prot Prot-2024-1075880 del 12/07/2024 ad oggetto *“[ID: 11196] Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062. Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA-PNRR Nazionale Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. - Parere a seguito delle integrazioni.”*, si confermano le prescrizioni in esso contenute.

Si ritiene inoltre, che il PMA:

- relativamente al monitoraggio della torbidità venga adeguato in termini spaziali in relazione a tutti i progetti donatori di sedimenti derivanti da escavo di fondali marini come anzi identificati. In particolare, ai fini della tutela di habitat e specie di interesse conservazionistico, il PMA dovrà tenere conto, come nel caso dell'ipotizzato conferimento dei sedimenti provenienti dal porticciolo di Nervi, delle indicazioni contenute nel paragrafo 3.3.2 dell'Allegato tecnico al DM 173/2016. In questo caso, infatti, le rotte di trasporto potrebbero interessare le ZSC IT1332576 denominata “Fondali Boccadasse – Nervi”. Infine, si segnala la necessità, sempre per il previsto dragaggio del porticciolo di Nervi, di valutare eventuali impatti sia sulla ZSC IT1332576 denominata “Fondali Boccadasse – Nervi” che sulla limitrofa ZSC IT1332575 “Fondali Nervi – Sori”.
- relativamente alla matrice aria aggiornare il PMA tenendo conto che per quanto riguarda i punti di misura, si condivide la necessità di procedere ad un monitoraggio in continuo per il punto già individuato ATM01 EST. Mentre non si concorda con l'eliminazione del punto di monitoraggio ATM02 OVEST. Si ritiene invece opportuno che in questo punto siano eseguite campagne di durata e frequenza stabilite in relazione alle tempistiche delle lavorazioni nell'area B. Analogamente si ritiene opportuno che vengano eseguite campagne periodiche, sempre in relazione alle lavorazioni eseguite, nei punti (ancora da individuare) che risultano maggiormente impattati ovvero vicino all'area C e nella zona di Carignano/Sarzano.

Si evidenzia infine che la documentazione integrativa messa a disposizione ha fornito un maggiore livello di dettaglio in merito ai progetti e alle modalità con cui il proponente intende gestire l'approvvigionamento delle materie necessarie alla realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova; dagli esiti dell'attività istruttorie che precede sono emerse tuttavia alcune criticità e incertezze i cui contenuti più significativi possono essere così sintetizzati:

- a) relativamente ai materiali dell'opera C del progetto *“Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale*

*industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2"* (oggetto di VIA nazionale ID-6261), riguardanti gli orizzonti sottostanti la quota di -8 slm:

- si ritiene che questi non sono inquadrabili come materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 109 del d.lgs 152/2006, ai fini del loro refluento nei cassoni cellulari, come proposto da AdSP Mar Ligure Occidentale; come specificato nell'istruttoria che precede ancorché le zone di scavo ricadano in orizzonti stratigrafici costituiti da originari sedimenti marini, gli stessi sedimenti sin dagli anni 60 sono stati ricoperti da materiale di riporto e dai manufatti che costituiscono gli attuali bacini. Tali materiali, pertanto, non sono più ascrivibili ad un fondale marino che possa essere oggetto di dragaggio, in quanto le sue caratteristiche tessiture (porosità e compattezza) sono state alterate dalla copertura sovrastante. L'inquadramento amministrativo proposto di cui al D.M. 173/2016, come ben noto, si applica solo ai materiali di escavo di fondali marini tramite dragaggio.
  - essendo materiali inquadrati dal proponente come sottoprodotti ai sensi dell'art 184bis del Dlgs 152/2006 non risulta condivisibile pertanto l'ipotesi prospettata di adottare un procedimento ai sensi dell'articolo 109 del Dlgs 152/06 rivolto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art 184bis; l'art. 184 bis non prevede alcuna autorizzazione o asseverazione formale della procedura di utilizzo dei sottoprodotti, trattandosi invece di un processo la cui responsabilità è totalmente in capo al produttore/detentore di tali materiali. L'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge incombe sul produttore/detentore;
  - non appaiono applicabili i disposti di cui al DPR n.120/2017 al caso di immersione in mare dei materiali (citato nelle conclusioni della valutazione preliminare con lista di controllo conclusa con provvedimento n. 130611/MASE del 8/08/2023) in quanto trattasi di attività di utilizzo in ambiente marino;
  - l'inquadramento giuridico dei materiali deve tenere conto che nell'area di scavo, dal punto di vista ambientale, è stata rilevata la presenza di amianto; si ritiene inoltre che tale componente è stato scarsamente indagato o comunque non ne sono state fornite evidenze; rispetto ai complessivi 18 sondaggi, eseguiti nell'area di intervento, sono stati ricercati l'amianto ed il nichel solamente per 4 sondaggi;
  - considerati anche gli esiti analitici a disposizione, per quello che riguarda i materiali originanti dall'intervento, si ritiene che la valutazione circa la praticabilità di modificare il sito di deposito temporaneo tramite utilizzo di un punto di accumulo in area interna al cantiere (cofferdam) possa essere svolta una volta identificato il corretto inquadramento giuridico/amministrativo dei materiali;
- b) non essendo avviate o concluse le caratterizzazioni dei materiali per alcuni casi tra quelli indicati, non è possibile ad oggi una stima accurata di eventuali materiali che non potranno, per caratteristiche chimico-fisiche, essere gestiti ai sensi del D.M. 173/2016 e dovranno dunque essere assoggettati ad altre modalità gestionali.

Inoltre affinché sia dato riscontro alle richieste formulate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, si segnala che la documentazione presentata da ADSP non presenta le seguenti informazioni relative agli interventi di escavo di fondali marini:

1. dragaggi Porto di Genova:
  - Bacino Sampierdarena (Testata Ronco Canepa- Testata Ponte Eritrea): giustificazioni sul volume dell'overdredging superiore al volume di escavo, la caratterizzazione non è stata ancora eseguita;
  - specifiche sulla destinazione/gestione dei 444.738 mc di materiali in esubero;
2. P.2879 FASE2 Opera A: relazione tecnica di presentazione integrata dei dati di caratterizzazione dei materiali di dragaggio ai fini della classificazione dei materiali ai sensi del DM 173/2016. e relativo piano di campionamento;
3. porticciolo di Nervi: rapporti di prova e i verbali di campionamento

4. P3121- Opera H- Dragaggio per il Ponte del Papa – fase 1, le analisi per la caratterizzazioni effettuate nel 2019 sono da considerare, secondo quanto indicato dall'allegato tecnico al D.M.173/2016, obsolete.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

**II DIRIGENTE**  
**(Dott.ssa Paola Carnevale)**



Firmato  
digitalmente da:  
PAOLA CARNEVALE  
Regione Liguria  
Firmato il: 03-10-  
2024 12:29:04  
Certificato valido  
dal 06-06-2023  
al 06-06-2026